

COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO TASSA
SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita, nel Comune di Marano Ticino, apposita tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento:

- a) dei rifiuti solidi urbani interni, cioe' provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, come indicati all'art. 2 , comma 3[^], nn. 1 e 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; rifiuti ingombranti, quali beni di uso durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
- b) dei rifiuti, assimilati per legge, indicati al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera interministeriale del 27 luglio 1984;
- c) degli accessori per l'informatica.

2. La tassa ha per oggetto il servizio fornito dal Comune per il conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al comma precedente.

ART. 3

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana e' disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, in conformita' all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che sono rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacita' dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.

TITOLO 1

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. Si considerano locali coperti tassabili tutti quelli comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno.

3. La tassa e' dovuta anche se il locale o le aree scoperte non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

4. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

5. I locali e le aree scoperte a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attivita' nei locali ed aree medesimi.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa e' dovuta da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, ecc.) occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per le abitazioni, la tassa e' accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

3. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa e' accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

4. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa e' accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà'.

5. Per le multiproprietà la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore.

6. Il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

7. Nelle situazioni di cui ai commi 5 e 6 restano fermi nei confronti degli occupanti o dei detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI TASSABILI

1. Sono in ogni caso tassabili per l'intera superficie utile:
 - a) i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, scale, ecc.); le verande; le mansarde; le soffitte o sottotetti accessibili; le cantine; i ripostigli o depositi anche collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato; le lavanderie e stirerie; le tavernette o simili; i locali utilizzati per sala giochi e simili; i locali delle dipendenze anche se interrate o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, box, depositi biciclette e motociclette, ecc.).
 - b) i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni; ad uffici commerciali, artigianali, industriali e simili; ad istituti di credito e di assicurazione; ad uffici di enti pubblici compresi le unità sanitarie locali e di servizi pubblici esercitati da privati; a studi fotografici; ad agenzie d'affari.
 - c) i vani principali ed accessori adibiti a negozi, edicole, chioschi e botteghe artigiane; quelli destinati a servizi d'igiene delle persone e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari); i posteggi di biciclette, di motociclette, di autovetture e di mezzi di trasporto in genere ubicati in locali coperti; i posteggi nei mercati coperti.
 - d) i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, affittacamere, alloggi ammobiliati, case della gioventù, ostelli, case di cura.
 - e) i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di ristoranti, trattorie, pizzerie, locande, bar, caffè, pasticcerie, sale da tè, gelaterie o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
 - f) i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e locali di divertimento e svago in genere, sale per convegni.

- g) i vani principali ed accessori degli istituti di ricovero, ospizi, caserme, case di pena, conventi, orfanotrofi, collegi, convitti e comunita' in genere.
- h) i vani principali ed accessori di asili, scuole pubbliche e private, enti di perfezionamento culturale e formativo ; mostre ed esposizioni; pinacoteche, musei e biblioteche.
- i) i vani principali ed accessori adibiti ad attivita' sindacale, politica, artistica, religiosa, culturale ricreativa, sportiva; di associazioni d'arma, combattentistiche, patriottiche; di enti di patronato.
- j) i vani principali ed accessori delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie.
- k) i vani principali ed accessori di multiproprieta' e centri commerciali integrati.
- l) tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili nonche' le superfici calpestabili di locali a qualsiasi uso adibite o destinate.

2. Quando nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente una attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attivita' specifica.

3. Quando i locali o le aree scoperte di un insediamento sono adibiti ad usi riferiti a piu' categorie di imposizione (ad esempio insediamento produttivo con uffici, mensa, abitazione custode, spaccio aziendale ecc.) la tassa e' dovuta per ogni singola superficie utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente lo specifico uso.

4. Le superfici operative ove si producono residui assimilati, speciali, tossici e nocivi che risultano, regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo, anziche' allo smaltimento, sono tassate con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari.

5. Qualora particolari caratteristiche e modalita' di svolgimento dell'attivita' non permettano di definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile e' quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attivita'.

ART. 7

AREE SCOPERTE TASSABILI

1. Si considerano aree scoperte tassabili :

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonche' alle relative attivita' e servizi complementari connessi.
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonche' l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessori e le uscite da e sulla pubblica via.
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attivita' sportiva.
- d) le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attivita' produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
- e) le superfici all'aperto di enti pubblici comprese le unita' sanitarie locali, delle associazioni culturali - politiche - sportive - ricreative anche a carattere popolare, dalle organizzazioni sindacali, degli enti di patronato, dalle stazioni di qualsiasi genere, finalizzate alla sosta del pubblico senza nessuna esclusione.
- f) le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per attivita' di spettacolo o ricreative sia per la sosta del pubblico interessato a prenderne parte e/o assistervi.
- g) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti individuati dall'art. 2 comma 1^.

ART. 8

ESCLUSIONI OGGETTIVE

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:

- a) per la loro natura.
- b) per il particolare uso cui sono destinati, ivi compresi i locali e le aree in cui si producono stabilmente e totalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- c) perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno purché le circostanze che li rendono non soggetti alla tassa vengono dichiarate nella denuncia originaria o di variazione e possano essere riscontrate in base ad elementi oggettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione.

2. Presentano le suddette caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensori e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, con altezza media inferiore o uguale a mt. 1.50, ex stalle, ex fienili, ex ricoveri, ex depositi di fatto non utilizzati, pollai, ricoveri, fienili e depositi utilizzati esclusivamente per l'agricoltura e l'allevamento anche da soggetti non agricoltori.
- c) aree scoperte destinate a cortile alberato o giardino;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) i locali adibiti a uso del Comune;
- d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile non occupate in Via esclusiva;

ART. 9
PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

Abrogato.

TITOLO II

LA TASSAZIONE E LA TARIFFAZIONE

ART. 10

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e delle aree scoperte, purché debitamente accertata d'ufficio a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario del Comune, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione (a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo) dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 11

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa e' commisurata alla quantita' e qualita' medie ordinarie, per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani, individuati dall'art. 2 - comma 1^, producibili nei locali ed aree scoperte per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonche' al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Sono computate per meta' le superfici riguardante le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

4. (Abrogato).

ART. 12

GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito della tassa deve garantire la copertura del costo del servizio determinato con le modalita' di cui all'art. 13, nei limiti del minimo del 90% e massimo del 100%.

2. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo dell'esercizio, definitivamente approvati dal Consiglio comunale.

3. Il gettito complessivo della tassa e' determinato:

- a) comprendendo l'entrata figurativa corrispondente all'importo delle esenzioni e agevolazioni di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.
- b) con esclusione di eventuali addizionali a favore dello Stato o di altri Enti, delle annualita' arretrate iscritte a ruolo e degli interessi e delle penalita' derivanti dalla attivita' di accertamento.

ART. 13

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Sono compresi gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; gli oneri finanziari per gli investimenti effettuati e quelli dovuti nel caso di gestione del servizio da parte di azienda speciale, municipalizzata o consortile per il capitale di dotazione conferito dal Comune. Sono esclusi i costi generali sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del tributo.

2. Dal costo del servizio sono esclusi per quota corrispondente i proventi derivanti dal recupero o da riciclo dei rifiuti e quelli derivanti dalla produzione di energia o di materie prime secondarie, diminuite degli importi relativi alle agevolazioni della tassa riconosciuti agli utenti che favoriscono, anche attraverso un pretrattamento dei rifiuti, lo stesso recupero.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio l'importo del 5% a titolo di costo per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 comma 3 punto 3 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Per ogni categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

2. Le tariffe della tassa da applicare nell'anno successivo sono annualmente deliberate entro il termine stabilito dalla legge o comunque, ove antecedente, entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo. In carenza di deliberazioni nei termini si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

3. Nella determinazione delle tariffe si deve tener conto dell'eventuale eccedenza o deficienza di gettito accertata rispetto alla percentuale di copertura del costo del servizio nell'ultimo esercizio chiuso.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

A/1) Musei, biblioteche, attività di istituzioni culturale, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre.

A/2) Sale teatrali, sale cinematografiche, sale da ballo, sala per giochi, distributori di carburanti, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiale militare, parcheggi.

CATEGORIA B

B/1) Attività commerciali all'ingrosso, campeggi.

B/2) Attività con superfici espositive, parchi divertimenti, autosaloni.

CATEGORIA C

C/1) Abitazioni.

C/2) Locali a ridotta presenza umana, qualificabili come pertinenze di abitazione.

C/3) Alberghi, ospedali, convivenze, ricoveri, residence, caserme.

CATEGORIA D

D/1) Banche, uffici pubblici e privati.

D/2) Circoli ricreativi e sportivi.

CATEGORIA E

E/1) Attivita' di produzione di beni artigianale ed industriale con conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani.

E/2) Attivita' di produzione di beni artigianali ed industriali con conferimento di soli rifiuti urbani.

E/3) Attivita' di commercio al dettaglio e ambulante di beni non deperibili.

E/4) Attivita' artigianale ed industriale di produzione di servizi.

CATEGORIA F

F/1) Fast-food, self service, paninoteche, ristoranti, trattorie, pizzerie.

F/2) Attivita' di vendita al dettaglio e ambulante di beni alimentari o deperibili.

F/3) Bar, caffe', gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, mense aziendali.

ART. 16

IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Qualora il servizio di raccolta, non sia svolto o sia effettuato in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana nel luogo ove si trovano i locali o le aree scoperte, oggetto della tassa, il contribuente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una riduzione del 50% della tariffa dovuta.

2. La riduzione prevista al comma 1 compete, per il periodo di irregolare svolgimento del servizio, dal mese successivo alla comunicazione del contribuente, con raccomandata, al competente ufficio tributario comunale della permanente carenza riscontrata nel servizio e sempre che la stessa non sia stata regolarizzata entro i trenta giorni successivi.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che le autorità competenti dichiarino l'esistenza di una situazione di danno economico o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere allo smaltimento a sue spese sino a quando le autorità non dichiarino terminata tale situazione.

5. L'utente che abbia provveduto in proprio, verificandosi la situazione del comma 4 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio. La riduzione è raggugliabile al 100% dell'importo dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune e' redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal contribuente all'ufficio tributario del Comune, o direttamente con rilascio di ricevuta o a mezzo del servizio postale con raccomandata, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilita'.

2. Nel medesimo termine e con le stesse modalita' devono essere presentate per i locali e le aree, le denunce di variazione di superficie e/o di destinazione.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonche' luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, societa' e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma.

Il modello di denuncia puo' prevedere l'indicazione di altri elementi e/o chiedere particolari attestazioni del contribuente.

4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, i competenti uffici comunali invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Nel caso di mancato invito resta comunque fermo l'obbligo di denuncia da parte del contribuente.

ART. 18 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culto ammessi nello Stato esclusi in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto ed i locali adibiti ad uso diverso da quello del culto in senso stretto.

b) i locali adibiti ad oratorio.

ART. 19 **AGEVOLAZIONI**

1. La tassa e' ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero (riduzione pari al 20% della tassa)

b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantita' di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio (riduzione pari al 30% della tassa)

2. La riduzione e' attribuita con delibera della Giunta Comunale su domanda dell'utente in relazione all'intensita' degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilita' e di riutilizzo, nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare annualmente dall'ufficio tributi.

ART. 20

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura seguente nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante tassate con tariffa ridotta del 30%.
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte: nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta ed a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione indichi espressamente tale uso. Riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni che devono essere debitamente documentate dal richiedente.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui è documentabile la violazione. Sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 21

COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Nel bilancio preventivo è previsto nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui all'art. 18 e delle agevolazioni di cui all'art. 19 e delle riduzioni di cui all'art. 20.

ART. 22

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti, individuati all'art. 2 comma 1[^], prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa rapportata a giorno dividendola per 365 della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente delle categorie tassabili e' utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitativa e qualitativa di produzione del rifiuto prodotto.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento e' versata autonomamente.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto non compatibili.

ART. 23

RIMBORSI

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo sono disposte dal funzionario responsabile in conformita' a quanto previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

2. Lo sgravio e' operato mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta dal funzionario responsabile. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti gia' pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e' rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge.

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze i nominativi dei funzionari responsabili entro 60 giorni dalla loro nomina.

ART. 25

MEZZI DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale puo' svolgere le attivita' necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso Decreto Legislativo.

2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

ART. 26

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformita' di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, e' disciplinato alla stregua dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 27

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 si applicano le sanzioni ivi indicate.

2. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981. La pena pecuniaria e' determinata, in base alla gravita' della violazione, tenuto conto dell'eventuale recidiva dell'autore, con provvedimento del Sindaco.

ART. 28

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, limitatamente all'anno 1996, il termine previsto al comma 1 dell'art. 17 è prorogato al 31.03.1996 e i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal precedente art. 20 devono presentare richiesta entro il 31.03.1996 per le riduzioni decorrenti dal 01.01.1996.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.1996 ad eccezione di quanto previsto dall'art. 63 commi 2,3, e 4 , dall'art. 64 comma 2 - 2° periodo e dall'art. 66 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, che avranno decorrenza dal 01.01.1997.

Il presente Regolamento è stato modificato secondo la legge 28.12.1995 n. 549.